

COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

(Art. 147 e seg. TUEL - D.L. 174/2012)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 04/02/2013

IL SINDACO

Dott. Casula Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Isabella Miscali

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Sistema dei Controlli interni
- Art. 3 - Soggetti coinvolti
- Art. 4 - Gestione associata

TITOLO II - CONTROLLI INTERNI

CAPO I - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 5 - Finalità
- Art. 6 - Attività di controllo preventivo
- Art. 7 - Attività di controllo successivo
- Art. 8 - Atti sottoposti al controllo successivo
- Art. 9 - Metodologia di controllo
- Art. 10 - Modalità di campionamento
- Art. 11 - Referti periodici e risultanze del controllo

CAPO II - CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. 12 - Finalità
- Art. 13 - Ambito di applicazione e responsabilità operative
- Art. 14 - Modalità e strumenti del controllo di gestione

CAPO III - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- Art. 15 - Finalità
- Art. 16 - Ambito di applicazione
- Art. 17 - Rinvio

TITOLO III - CONTROLLI ESTERNI

- Art. 18 - Vigilanza della Corte dei Conti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in modo integrato, il funzionamento dei Controlli Interni sull'attività del Comune di Ortueri, a norma dell'art. 147 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000, così come sostituito dal D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07 dicembre 2012. Esso è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Si da atto, ai fini dell'applicazione degli art. 147 e ss. del D.lgs. 267/2000, che il Comune di Ortueri conta al 31/12/2012 una popolazione di n. 1238 abitanti, per cui i controlli di cui al successivo art. 2 lettere c), d) ed e) si applicano solo agli enti locali (con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015).
3. Fa parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento di contabilità dell'Ente che contiene la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art. 147 quinquies del D.lgs. 267/2000.

Art. 2 - Sistema dei Controlli Interni

1. Il sistema dei controlli interni, di cui all'art. 147 del D.LGS n. 267/2000 é articolato come segue:
 - a) **controllo di regolarità amministrativa e contabile:** preventivo e successivo, finalizzato a garantire, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e/o contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) **controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi assegnati e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
 - c) **controllo strategico:** volto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
 - d) **controllo sulla qualità dei servizi erogati:** da effettuarsi con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente
 - e) **controlli sulle società partecipate non quotate** finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle

società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

- f) **controllo degli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa e anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione

3. Le attività di controllo interno vengono esperite in maniera integrata mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo e con adeguato supporto informatico che ne favorisce l'attuazione.

4. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance dei dipendenti;

5. Gli esiti delle diverse tipologie di controlli interni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 1 - Soggetti coinvolti

Partecipano all'organizzazione ed al funzionamento del sistema dei controlli interni i seguenti soggetti:

1. **Segretario Comunale** - Ha il compito di sovrintendere il processo di implementazione e funzionamento di un efficace sistema di controlli interni. Svolge funzioni di direzione e coordinamento fra le varie attività di controllo, partecipa attivamente ai processi di controllo trasversali e predispone i report periodici da inviare agli organi interni di governo e valutazione, nonché a quello di revisione esterno, servendosi a tal fine del personale dell'Ente.
2. **Dirigenti delle Aree e Responsabili dei Servizi.** Collaborano attivamente al processo di funzionamento del sistema di controlli interni fornendo ogni supporto informativo e documentale al Segretario.
3. **Dirigente dell' Area Economico e Finanziaria o Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.** Nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, svolge il controllo volto alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
4. **OIV e Organo di Revisione dei Conti**

Art. 4 - Gestione associata

Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato, sulla base di convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000

TITOLO II - CONTROLLI INTERNI

CAPO I Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile

Art. 5 - Finalità

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e/o contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 6 - Attività di controllo preventivo

Nella fase preventiva della formazione dell'atto **il controllo di regolarità amministrativa** è assicurato da ogni dirigente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere che ne attesti la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

In merito alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, il rispetto delle procedure, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Il parere è riportato nel testo del provvedimento deliberato dall'organo competente. La Giunta ed il Consiglio Comunale possono discostarsi dalle risultanze dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni

Relativamente alle determinazioni dirigenziali il prescritto parere è inserito nel corpo del provvedimento.

Su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **il controllo contabile** é effettuato dal Dirigente dell'Area Finanziaria o Responsabile di Servizio dell'Area Finanziaria mediante il rilascio di un parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il parere e l'attestazione di cui ai precedenti commi sono rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario di norma entro 3 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell'atto corredata dal parere di regolarità tecnica, compatibilmente con la complessità dell'atto.

Il parere di regolarità contabile è inserito nel testo del provvedimento cui si riferisce ed il visto attestante la copertura finanziaria ne costituisce parte integrante.

I Responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 7 - Attività di controllo successivo

Nella fase successiva alla formazione e adozione degli atti amministrativi, il controllo sulla regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 è effettuato dal Segretario Generale supportato dal personale dell'Ente.

Il controllo interno garantisce la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, rispondendo ai seguenti principi:

- **trasparenza:** il controllo è effettuato attraverso metodologie chiare e condivise;
- **utilità:** dal controllo scaturiscono informazioni utili al miglioramento complessivo dei processi amministrativi in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- **tempestività:** l'attività di controllo è esercitata in modo da fornire dei riscontri in tempi adeguati, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti;
- **semplificazione:** il controllo è strutturato in modo tale da non aggravare ed appesantire i tempi delle procedure amministrative e nello stesso tempo agevolare i processi attraverso la creazione di buone prassi;
- **condivisione:** l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è un processo attuato in condivisione con i soggetti coinvolti.

Art. 8 - Atti sottoposti al controllo successivo

Sono sottoposti al controllo successivo di cui al presente capo, ex art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, i seguenti atti:

- a) le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa;
- b) i contratti;
- c) convenzioni;
- d) altri atti amministrativi adottati dai Responsabili: avvisi pubblici, bandi di gara, autorizzazioni, concessioni ed ogni altro atto equiparabile e che leggi e regolamenti cooptino nella categoria degli atti assoggettati a controllo.

Art. 9 - Metodologia di controllo

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è volto a verificare che siano stati osservati determinati requisiti che rispondono a criteri di:

1. **regolarità formale:** finalizzata al riscontro degli elementi essenziali;

2. **regolarità sostanziale:** finalizzata alla verifica del rispetto della normativa vigente, comunitaria, nazionale, regionale, statutaria, regolamentare e delle circolari e direttive di indirizzo interne;
3. **opportunità:** verifica della corrispondenza dell'atto alle finalità perseguite dall'Amministrazione e all'interesse pubblico generale;
4. **coerenza** con gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale.

Art. 10 - Modalità di campionamento

Gli atti di cui all'art. 8 del presente regolamento da sottoporre a controllo successivo sono sorteggiati con cadenza predeterminata per ciascuna tipologia.

Le **determinazioni dirigenziali** e le altre **tipologie degli atti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) e d)** saranno sottoposte, mensilmente, a controllo casuale a campione nella misura almeno del 5%; ove non si raggiunga l'unità sarà comunque sottoposta a controllo almeno un atto.

Art. 11 - Referti periodici e risultanze del controllo

Le risultanze del controllo, a cura del Segretario, sono trasmesse sotto forma di report:

- **Con cadenza trimestrale** ai dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;

I report sono strutturati in modo da fornire le seguenti informazioni:

- il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
- i rilievi riscontrati sulle singole parti che compongono l'atto sulla base dei criteri enunciati nell'art. 9;
- le osservazioni su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che si ritenga di portare all'attenzione dei dirigenti;

- **Con cadenza semestrale** ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed ai dirigenti come documenti utili per la valutazione, al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

I report sono strutturati in modo da fornire le seguenti informazioni:

- analisi aggregata dei dati riferiti al periodo di osservazione;
- valutazione complessiva dei dati con eventuali proposte di miglioramento dei processi amministrativi e organizzativi dell'Ente.

I suindicati report sono trasmessi dal Segretario entro 10 giorni successivi per i report trimestrali ed entro i 20 giorni successivi per i report semestrali.

CAPO II CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 12 - Finalità

1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'Ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 13 - Ambito di applicazione e responsabilità operative

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. Il Segretario coordina e sovrintende le attività del controllo di gestione. con il personale dell'Ente

Articolo 14 – Modalità e strumenti del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è svolto con riferimento ai singoli centri di costo ed ai servizi;
2. In coerenza con i documenti contabili del bilancio annuale e pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica, gli strumenti del controllo di gestione sono:
 - il Piano degli obiettivi di gestione (PEG);
 - il Piano degli obiettivi di Performance (PDF)
3. Le sue fasi sono quelle previste nel ciclo delle performance di cui al D.Lgs n. 150/2009
4. Le sue risultanze sono utilizzate dall'OIV per la valutazione dei responsabili;
5. I suoi esiti sono contenuti in specifici report e sono trasmessi al Presidente dell'Ente, e all'OIV.
6. Ai sensi dell'art. 198 del TUEL, al termine dell'esercizio il referto conclusivo viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

CAPO III - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 15 - Finalità

Il controllo sugli equilibri finanziari è diretto a garantire il costante monitoraggio della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di

coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio economico-finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei dirigenti.

Art. 16 - Ambito di applicazione

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del D.Lgs n. 267/2000.

Il controllo sugli equilibri finanziari comporta anche la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in correlazione all'andamento economico e finanziario degli organismi gestionali esterni.

Art. 17 - Rinvio

Il controllo sugli equilibri finanziari trova compiuta disciplina nel regolamento di contabilità dell'ente a cui si rimanda.

TITOLO III - CONTROLLI ESTERNI

Art. 18 - Vigilanza della Corte dei Conti

Sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei Conti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

L'entrata in vigore del Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.lgs. 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato, nel quale caso verrà comunque sostituito dalla versione rinnovata e/o aggiornata.